



REGIONE LIGURIA



REPUBBLICA ITALIANA



COMMISSIONE EUROPEA

Deliberazione di Giunta regionale n. 18 del 18 gennaio 2013

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013. Modalità di presentazione delle domande per la misura 212 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane"- Annualità 2013.

- Visto il Reg. (CE) n. 796/2004 della Commissione recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- Visto il Reg. (CE) n. 1698/2005 concernente il regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che prevede la definizione di Programmi regionali di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;
- Visto il Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Visto il Reg. (CE) della Commissione n. 1974/2006 recante le disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/05;
- Vista la legge regionale 10 dicembre 2007 n. 42 che disciplina le procedure amministrative e finanziarie per l'attuazione del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 e in particolare l'art.4 (procedure);
- Visto il Reg. (CE) n. 319/2008 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio;
- Visto il decreto ministeriale 20 marzo 2008, recante disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio stabilente norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituente taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- Visto il Reg. (CE) n. 1122/09 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/09 del Consiglio;
- Vista la DGR n. 26 del 16 gennaio 2009 "Individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni e i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione, per quanto riguarda le misure 211, 212, 214 e 215 del programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013, ai sensi del DM 20/3/2008";

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2009 "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del Reg. (CE) n. 73/09 del Consiglio del 19 gennaio 2009";

Vista la legge regionale 25 novembre 2009 n°56 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

Visto il Programma Regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2007) 5714 del 20/11/07, modificato con decisione n. C (2010) 1243 del 02/03/10 e pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione Liguria S.O. n. 49 del 09/12/2010, in seguito denominato PSR;

Preso atto che, con approvazione definitiva del PSR per il periodo 2007-2013, sono state anche messe a disposizione le risorse finanziarie per il nuovo periodo di programmazione;

Visto il Reg. (UE) n. 65/2011 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il Reg. (UE) n. 147/2012 della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Vista la DGR n. 127 del 10/02/2012 "Approvazione degli impegni applicabili nella Regione Liguria ai sensi dell'art. 22 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii (ultima modifica DM 27417/2011) relativi all'attuazione della condizionalità in agricoltura";

Atteso che, secondo quanto previsto dalla misura 212 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane" del PSR 2007-2013, hanno diritto alla concessione dell'indennità compensativa gli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità;

Considerato che:

- la presentazione delle domande a valere sulle misure connesse a superficie, ai sensi dell'art. 11 del Reg. (CE) 796/2004 e dell'art. 8 del Reg. (CE) 1975/2006, non deve essere successiva al 15 maggio 2013;
- la presentazione delle domande oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi dell'art. 21 del Reg. (CE) n. 796/2004, pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
- in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;

Considerato inoltre che:

- è obbligatorio al fine del trattamento informatico delle domande l'utilizzo dell'apposita modulistica predisposta dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) e che è necessario che i beneficiari compilino la suddetta modulistica tramite il software disponibile sul portale internet "www.sian.it";
- le domande cartacee e la relativa documentazione devono pervenire alla Regione Liguria – Settore Ispettorato Agrario Regionale, presso le sedi provinciali competenti

per territorio in base alla localizzazione aziendale, entro e non oltre il termine perentorio del **15 maggio 2013**;

Considerato inoltre che è necessario per i beneficiari sottostare agli obblighi previsti nella DGR n. 127 del 10/02/2012 “Approvazione degli impegni applicabili nella Regione Liguria ai sensi dell’art. 22 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii (ultima modifica DM 27417/2011) relativi all’attuazione della condizionalità in agricoltura”;

Dato atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del programma regionale di sviluppo rurale, in termini di competenza e di cassa, è demandata all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del Bilancio regionale;

Considerato che:

- le risorse finanziarie disponibili per le domande di pagamento a valere sulla misura 212 per l’anno 2013 ammontano a euro 20.000,00;
- qualora la disponibilità finanziaria prevista sia inferiore a quella necessaria a coprire tutte le domande presentate, si provvederà a redigere a livello regionale una graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili fino ad esaurimento dei fondi, sulla base dei criteri di priorità enunciati nell’allegato al presente atto;
- nel caso si rendessero disponibili fondi aggiuntivi, oltre a quelli posti a bando dal presente atto, a causa di economie, restituzioni, revoche o modifica della ripartizione indicativa per misura di cui al capitolo 7 del PSR, la Regione può con successivo atto rifinanziare il presente bando con conseguente pagamento di ulteriori domande di pagamento inserite nella graduatoria delle domande ammissibili;

Ritenuto pertanto, per i motivi sopraindicati, di:

- aprire i termini per la presentazione delle domande per l’anno 2013 a valere sulla misura 212 del PSR 2007-2013;
- fornire, allegate al presente atto quale parte integrante e necessaria, le disposizioni tecniche e procedurali per l’attuazione della misura 212 nell’anno 2013;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura

DELIBERA

- 1) di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, la presentazione delle domande a valere sulla misura 212 del PSR 2007-2013 per l’annualità 2013 secondo i criteri contenuti nel documento “Disposizioni tecniche e procedurali per l’attuazione della misura 212 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013

della Regione Liguria - Annualità 2013"; allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria;

2) di stabilire che:

- è obbligatorio al fine del trattamento informatico delle domande l'utilizzo dell'apposita modulistica predisposta da AGEA e che è necessario che i beneficiari compilino la suddetta modulistica tramite il software disponibile sul portale "www.sian.it";
- la presentazione e la protocollazione delle suddette domande deve essere effettuata entro il **15 maggio 2013** e che la presentazione delle domande oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi dell'art. 21 del Reg. (CE) 796/2004, pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
- in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;
- le domande cartacee e la relativa documentazione devono pervenire alla Regione Liguria – Settore Ispettorato Agrario Regionale, presso le sedi provinciali competenti per territorio in base alla localizzazione aziendale, entro e non oltre il termine perentorio del **15 maggio 2013**;

3) di stabilire che le risorse finanziarie disponibili a valere sulla misura 212 per le domande di pagamento per l'annualità 2013 ammontano ad euro 20.000,00;

4) di provvedere, qualora la disponibilità finanziaria prevista sia inferiore a quella necessaria a coprire tutte le domande presentate, a redigere a livello regionale una graduatoria delle domande ammissibili in base ai criteri di priorità indicati nel documento allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria;

5) di stabilire che, nel caso si rendessero disponibili fondi aggiuntivi, oltre a quelli posti a bando dal presente atto, a causa di economie, restituzioni, revoche o modifica della ripartizione indicativa per misura di cui al capitolo 7 del PSR, la Regione può con successivo atto rifinanziare il presente bando con conseguente pagamento di ulteriori domande di pagamento inserite nella graduatoria delle domande ammissibili;

6) di stabilire che i beneficiari dell'impegno devono sottostare agli obblighi della condizionalità come da DGR n. 127 del 10/02/2012 "Approvazione degli impegni applicabili nella Regione Liguria ai sensi dell'art.22 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii (ultima modifica DM 27417/2011) relativi all'attuazione della condizionalità in agricoltura"

7) di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;

8) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL e sul sito web regionale;

9) di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

ALLEGATO:

- Visto il Reg. (CE) n. 796/2004 della Commissione recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- Visto il Reg. (CE) n. 1698/2005 concernente il regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che prevede la definizione di Programmi regionali di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;
- Visto il Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Visto il Reg. (CE) della Commissione n. 1974/2006 recante le disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/05;
- Vista la legge regionale 10 dicembre 2007 n. 42 che disciplina le procedure amministrative e finanziarie per l'attuazione del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 e in particolare l'art.4 (procedure);
- Visto il Reg. (CE) n. 319/2008 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio;
- Visto il decreto ministeriale 20 marzo 2008, recante disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio stabilente norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituente taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- Visto il Reg. (CE) n. 1122/09 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/09 del Consiglio;
- Vista la DGR n. 26 del 16 gennaio 2009 "Individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni e i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione, per quanto riguarda le misure 211, 212, 214 e 215 del programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013, ai sensi del DM 20/3/2008";
- Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2009 "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del Reg. (CE) n. 73/09 del Consiglio del 19 gennaio 2009";
- Vista la legge regionale 25 novembre 2009 n°56 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Visto il decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- Visto il Programma Regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2007) 5714 del 20/11/07, modificato con decisione n. C (2010) 1243 del 02/03/10 e pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione Liguria S.O. n. 49 del 09/12/2010, in seguito denominato PSR;
- Preso atto che, con approvazione definitiva del PSR per il periodo 2007-2013, sono state anche messe a disposizione le risorse finanziarie per il nuovo periodo di programmazione;

Visto il Reg. (UE) n. 65/2011 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il Reg. (UE) n. 147/2012 della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Vista la DGR n. 127 del 10/02/2012 "Approvazione degli impegni applicabili nella Regione Liguria ai sensi dell'art. 22 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii (ultima modifica DM 27417/2011) relativi all'attuazione della condizionalità in agricoltura";

Atteso che, secondo quanto previsto dalla misura 212 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane" del PSR 2007-2013, hanno diritto alla concessione dell'indennità compensativa gli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità;

Considerato che:

- la presentazione delle domande a valere sulle misure connesse a superficie, ai sensi dell'art. 11 del Reg. (CE) 796/2004 e dell'art. 8 del Reg. (CE) 1975/2006, non deve essere successiva al 15 maggio 2013;
- la presentazione delle domande oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi dell'art. 21 del Reg. (CE) n. 796/2004, pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
- in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;

Considerato inoltre che:

- è obbligatorio al fine del trattamento informatico delle domande l'utilizzo dell'apposita modulistica predisposta dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) e che è necessario che i beneficiari compilino la suddetta modulistica tramite il software disponibile sul portale internet "www.sian.it";
- le domande cartacee e la relativa documentazione devono pervenire alla Regione Liguria – Settore Ispettorato Agrario Regionale, presso le sedi provinciali competenti per territorio in base alla localizzazione aziendale, entro e non oltre il termine perentorio del **15 maggio 2013**;

Considerato inoltre che è necessario per i beneficiari sottostare agli obblighi previsti nella DGR n. 127 del 10/02/2012 "Approvazione degli impegni applicabili nella Regione Liguria ai sensi dell'art. 22 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii (ultima modifica DM 27417/2011) relativi all'attuazione della condizionalità in agricoltura";

Dato atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del programma regionale di sviluppo rurale, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del Bilancio regionale;

Considerato che:

- le risorse finanziarie disponibili per le domande di pagamento a valere sulla misura 212 per l'anno 2013 ammontano a euro 20.000,00;
- qualora la disponibilità finanziaria prevista sia inferiore a quella necessaria a coprire tutte le domande presentate, si provvederà a redigere a livello regionale una graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili fino ad esaurimento dei fondi, sulla base dei criteri di priorità enunciati nell'allegato al presente atto;
- nel caso si rendessero disponibili fondi aggiuntivi, oltre a quelli posti a bando dal presente atto, a causa di economie, restituzioni, revoche o modifica della ripartizione indicativa per misura di cui al capitolo 7 del PSR, la Regione può con successivo atto rifinanziare il presente bando con conseguente pagamento di ulteriori domande di pagamento inserite nella graduatoria delle domande ammissibili;

Ritenuto pertanto, per i motivi sopraindicati, di:

- aprire i termini per la presentazione delle domande per l'anno 2013 a valere sulla misura 212 del PSR 2007-2013;
- fornire, allegate al presente atto quale parte integrante e necessaria, le disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della misura 212 nell'anno 2013;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura

DELIBERA

10) di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, la presentazione delle domande a valere sulla misura 212 del PSR 2007-2013 per l'annualità 2013 secondo i criteri contenuti nel documento "Disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della misura 212 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Liguria - Annualità 2013"; allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria;

11) di stabilire che:

- è obbligatorio al fine del trattamento informatico delle domande l'utilizzo dell'apposita modulistica predisposta da AGEA e che è necessario che i beneficiari compilino la suddetta modulistica tramite il software disponibile sul portale "www.sian.it";
- la presentazione e la protocollazione delle suddette domande deve essere effettuata entro il **15 maggio 2013** e che la presentazione delle domande oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi dell'art. 21 del Reg. (CE) 796/2004, pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
- in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;

- le domande cartacee e la relativa documentazione devono pervenire alla Regione Liguria – Settore Ispettorato Agrario Regionale, presso le sedi provinciali competenti per territorio in base alla localizzazione aziendale, entro e non oltre il termine perentorio del **15 maggio 2013**;
- 12) di stabilire che le risorse finanziarie disponibili a valere sulla misura 212 per le domande di pagamento per l'annualità 2013 ammontano ad euro 20.000,00;
 - 13) di provvedere, qualora la disponibilità finanziaria prevista sia inferiore a quella necessaria a coprire tutte le domande presentate, a redigere a livello regionale una graduatoria delle domande ammissibili in base ai criteri di priorità indicati nel documento allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria;
 - 14) di stabilire che, nel caso si rendessero disponibili fondi aggiuntivi, oltre a quelli posti a bando dal presente atto, a causa di economie, restituzioni, revoche o modifica della ripartizione indicativa per misura di cui al capitolo 7 del PSR, la Regione può con successivo atto rifinanziare il presente bando con conseguente pagamento di ulteriori domande di pagamento inserite nella graduatoria delle domande ammissibili;
 - 15) di stabilire che i beneficiari dell'impegno devono sottostare agli obblighi della condizionalità come da DGR n. 127 del 10/02/2012 "Approvazione degli impegni applicabili nella Regione Liguria ai sensi dell'art.22 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii (ultima modifica DM 27417/2011) relativi all'attuazione della condizionalità in agricoltura"
 - 16) di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
 - 17) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL e sul sito web regionale;
 - 18) di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.